



Regolamento della Commissione per la regolazione del mercato (allegato alla delibera del consiglio camerale n. 6 del 27/06/2007)

Titolo I – Principi generali

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intende per:
 - a) **"consumatore"**: qualsiasi persona fisica che conclude contratti con il professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
 - b) **"professionista"**: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;
 - c) **"associazioni dei consumatori"**: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
 - d) **"clausole vessatorie e/o inique"**: le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il professionista;
 - e) **"Commissione"**: la Commissione per la regolazione del mercato istituita presso la Camera di Commercio di Campobasso;
 - f) **"Camera"**: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso;
 - g) **"Giunta"**: la Giunta della Camera di Commercio di Campobasso;
 - h) **"Area"**: l'Area Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Campobasso.

Art. 2 – Finalità e oggetto del regolamento

Al fine di dare compiuta attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 4, lett. b) e c), della L. 580/93, concernenti le funzioni camerali di regolazione del mercato, anche alla luce dei principi di cui all'art. 9 della legge 18 giugno 1998 n. 192 che disciplina la subfornitura nelle attività produttive, nonché all'art. 2 dello Statuto Camerale, è istituita presso la Camera di Commercio una Commissione, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

Titolo II – La Commissione

Art. 3 - Composizione e funzionamento

1. La Commissione si compone di 4 membri: il Segretario Generale, con funzioni di Presidente, il Dirigente dell'Area Regolazione del Mercato, con funzioni di Vicepresidente e due componenti esterni scelti tra esperti in materia di diritto commerciale, dei consumatori e della concorrenza, nominati con delibera della Giunta camerale. I funzionari dell'Area Regolazione del Mercato partecipano alle riunioni come referenti e relatori.

2. Per la predisposizione dei contratti tipo di cui al Titolo IV del presente Regolamento, la Giunta potrà variare uno od entrambi i componenti esterni nominandoli tra professionisti esperti nel settore della contrattualistica.

3. Nei casi di particolare complessità, nonché nella fase di predisposizione di modelli contrattuali, il Segretario Generale procede alla nomina di altri esperti, individuati per settore di competenza in relazione alle esigenze tecniche specifiche, i quali partecipano ai lavori della Commissione in veste consultiva.

4. Le funzioni di segreteria relative alla Commissione competono al Responsabile del Servizio competente dell'Area Regolazione del Mercato della Camera.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. I componenti esterni nominati dalla Giunta durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Art. 4 – Competenza

1. La Commissione procede alla rilevazione della vessatorietà delle clausole inserite nei contratti stipulati nella provincia di Campobasso ovvero aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia di Campobasso.

2. La Commissione procede, altresì, ai sensi del comma 1, rispetto a tutti i contratti di cui sia parte un consumatore residente nella provincia di Campobasso.

L'eventuale deroga convenzionale del foro giudiziale competente non osta all'intervento officioso della Commissione ai sensi di questo Regolamento

Art. 5 – Funzioni

1. Le funzioni della Commissione sono le seguenti:

a) esprime un parere tecnico-giuridico in ordine alla presunta vessatorietà delle clausole inserite nei contratti che regolano i rapporti tra consumatori e professionisti nonché quelli tra professionisti;

b) avanza proposte di modifica delle clausole di cui abbia accertato la vessatorietà e procede, congiuntamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, alla predisposizione di un progetto volto alla riformulazione delle clausole censurate;

c) propone l'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469-*sexies* cod. civ.;

d) procede, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti e con l'Area, alla elaborazione di clausole-tipo ed alla redazione di schemi contrattuali-tipo e li propone alla Giunta per l'adozione definitiva;

e) si esprime sulle eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali elaborate dalle associazioni in fase di concertazione di cui *sub d*).

Titolo III – Il procedimento di verifica sulla vessatorietà delle clausole inserite nei contratti con consumatori ed utenti.

Art. 6 – Esame preliminare

1. La Segreteria, di cui all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento, esamina le segnalazioni circostanziate, relative all'inserimento di presunte clausole vessatorie nei contratti fra consumatori o utenti e professionisti, provenienti da consumatori, associazioni di consumatori, professionisti, associazioni di professionisti, enti pubblici e dagli Uffici della Camera, là dove se ne ravvisi la necessità, anche in base alla valutazione della singole tipologie di controversie all'esame della Camera Arbitrale del Molise.

2. La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto o di diritto che ritiene utili per l'istruzione del procedimento. La Segreteria, previa valutazione degli stessi, trasmette gli atti e le risultanze al Presidente, il quale li sottopone all'esame della Commissione.

Art. 7 – Esame della Commissione e attivazione del procedimento

1. La Commissione, valutata la rilevanza degli elementi raccolti avvia la procedura. In questo caso la Segreteria invia alle parti interessate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la comunicazione di avvio del procedimento invitandole a presentare memorie, documenti ed eventuali richieste di audizione davanti alla Commissione.

Nel corso del procedimento la Commissione acquisisce gli ulteriori elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento.

Art. 8 – Istruttoria

1. La Commissione, effettuata una approfondita istruttoria anche con l'ausilio di consulenti tecnici esterni, esperite eventuali audizioni delle parti interessate, e sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria interessate, nel termine di 120 giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui all'art. 6 comma 1, emette un parere motivato circa la vessatorietà o meno delle clausole contrattuali prese in esame.

2. In caso di audizione delle parti interessate, queste sono convocate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Le parti possono presentarsi personalmente, essere rappresentate o assistite da avvocati, da professionisti qualificati, rappresentanti delle associazioni di categoria, altra persona qualificata di fiducia. E' redatto verbale di ogni dichiarazione resa, di ogni riunione e di ogni audizione regolarmente sottoscritto dai dichiaranti e dai presenti.

Art. 9 – Esito del procedimento

1. Il procedimento si conclude con un parere reso dalla Commissione. Il parere deve essere motivato ed indica gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Il parere viene trasmesso all'Area Regolazione del Mercato la quale ne dispone la comunicazione alle parti del procedimento, fissando un congruo termine, non inferiore a 30 gg., per adeguarsi alle indicazioni operative del parere medesimo.

Art. 10 – Modifica delle clausole vessatorie

1. Nel caso di accertata vessatorietà delle clausole, la Commissione può formulare proposte di modifica, individuate con l'eventuale ausilio dell'Area Regolazione del Mercato. In queste ipotesi, la Commissione ed i soggetti coinvolti nel procedimento predispongono un progetto di modifica per una corretta riformulazione delle clausole emendate e per un complessivo riequilibrio dell'assetto contrattuale.

Il Segretario Generale, su parere della Commissione e qualora ne ravvisi l'opportunità, può coinvolgere nei lavori di predisposizione del progetto di modifica anche altre associazioni di consumatori o di professionisti che non abbiano partecipato al procedimento.

Art. 11 – Verifiche successive

1. La Segreteria della Commissione, periodicamente e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 9 del presente Regolamento, verifica l'adeguamento al parere reso da parte delle imprese o dei professionisti interessati, comunicando gli esiti di tale verifica alla Commissione.

2. La Commissione, valutando le risultanze delle verifiche compiute dalla Segreteria anche in collaborazione con le associazioni di consumatori e di professionisti, provvede alla redazione e diffusione di apposite raccomandazioni riguardanti specificatamente l'attività di predisposizione di clausole standard ed in generale di prassi contrattuali nei rapporti con i consumatori.

Art. 12 – Azione Inibitoria

1. Qualora dall'esito delle verifiche di cui all'articolo precedente, la Commissione appuri il mancato recepimento delle indicazioni contenute nel parere o nelle raccomandazioni sulla adozione di clausole standard nei rapporti con i consumatori, invita le parti interessate ad adeguarsi entro un termine non inferiore a 30 giorni. Qualora le parti interessate non si uniformino al parere, la Commissione propone tempestivamente l'esperimento dell'azione inibitoria ai sensi dell'art. 1469-sexies cod.civ.

2. Il Segretario Generale, valutata l'opportunità di esercitare l'azione inibitoria tenendo conto anche della concreta disponibilità dell'interessato a modificare le clausole giudicate vessatorie e della rilevanza dell'interesse generale sotteso alla fattispecie, ne decide eventualmente l'avvio.

Art. 13 – Banca dati ed altre iniziative

1. L'Area costituisce una banca dati nella quale sono raccolti i pareri della Commissione, le modifiche proposte, le intese promosse ed i contratti-tipo predisposti; le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie esperite dalla Camera; un elenco aggiornato delle azioni inibitorie pendenti; ogni altro dato rilevante ai fini del controllo di vessatorietà di clausole standard. La banca dati potrà contenere anche la giurisprudenza prodotta sia a livello locale che nazionale nelle materie oggetto di interesse. La banca dati è costituita e resa disponibile al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali. La banca dati è resa pubblica attraverso il sito Internet della Camera e ha l'obiettivo di diffondere l'informazione economica e giuridica sulla disciplina del mercato, con funzioni di prevenzione delle pratiche distorsive nei confronti del medesimo.

2. L'Area cura la promozione e la diffusione della banca dati e del suo patrimonio informativo anche con l'ausilio di convegni di approfondimento scientifico, seminari e altre manifestazioni di sensibilizzazione e divulgazione che vedano la partecipazione dei soggetti interessati.

3. L'Area pubblica un rapporto periodico delle dichiarazioni di vessatorietà e delle raccomandazioni diffuse.

Titolo IV – Predisposizione e promozione di contratti-tipo

Art. 14 - Avvio del procedimento e fase istruttoria

1. Il procedimento viene avviato d'ufficio, ovvero su richiesta delle associazioni dei professionisti o delle associazioni dei consumatori.
2. La Segreteria provvede ad elaborare lo schema contrattuale ovvero ad esaminare, anche sotto il profilo della non vessatorietà delle clausole, la proposta inviata dalle associazioni interessate.
3. Nella fase istruttoria, la Segreteria procede all'audizione dei rappresentanti delle associazioni interessate.

Art. 15 – Predisposizione e concertazione dello schema contrattuale

1. Lo schema contrattuale predisposto dalla Segreteria, ovvero proposto dalle associazioni di categoria viene esaminato dalla Commissione - nella composizione di cui all'art. 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento (Commissione per la Regolazione del Mercato - Contratti Tipo)- che vi apporta le integrazioni e/o le modifiche ritenute necessarie.
2. Lo schema contrattuale, definito anche sulla base delle osservazioni formulate dalla Commissione di cui al comma 1 dell'art. 3 (Commissione per la Regolazione del Mercato - Clausole Vessatorie), viene sottoposto alle associazioni dei professionisti ed alle associazioni dei consumatori per l'adozione.
3. Le associazioni di categoria e dei consumatori possono proporre modifiche od integrazioni adeguatamente motivate. In tal caso la Commissione procede alla relativa valutazione in contraddittorio con le associazioni medesime, eventualmente predisponendo un nuovo schema contrattuale.

Art. 16 – Adozione

1. Il procedimento si conclude con l'accordo delle associazioni di categoria sugli schemi contrattuali predisposti ai sensi del precedente articolo.
2. In seguito all'accordo di cui al precedente comma, gli schemi contrattuali vengono trasmessi dalla Commissione alla Giunta che li adotta.

Art. 17 – Diffusione

1. La Camera, e per essa l'Area Regolazione del Mercato, può concludere convenzioni e/o accordi con le associazioni dei professionisti e con quelle dei consumatori per diffondere e raccomandare l'adozione degli schemi contrattuali predisposti.

Art. 18 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo ai sensi dell'art.55 dello Statuto camerale.